

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGRETO, CASTELLACCIO, BLOISE, GATTO Simone, LUCCHI, FORMICA, CIPELLINI, IANNUZZI e CELIDONIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1971

Estensione ai dipendenti pubblici dei Comuni danneggiati da calamità naturali dei benefici previsti per i Comuni distrutti o danneggiati per cause belliche

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi anni abbiamo assistito al fenomeno di gravi calamità naturali che hanno danneggiato in modo irreparabile o distrutto interi paesi. Una serie di provvidenze sono state decise dal Parlamento per venire incontro alle necessità della popolazione e per la ricostruzione dei paesi.

Naturalmente è stata data la precedenza a queste forme primarie di intervento per esigenze obiettive indilazionabili.

Il presente disegno di legge si propone invece di dare un giusto riconoscimento e un incentivo ai dipendenti pubblici che operano in tali città, estendendo loro le provvidenze stabilite in favore dei dipendenti in servizio presso comuni distrutti, semidistrutti o gravemente danneggiati da eventi bellici o presso comuni dichiarati zone disagiate da numerose leggi, e precisamente: dal decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, modificato dal regio decreto-legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e dal decreto legislativo presidenziale 24 maggio 1947, n. 517, integrato dal decreto legislativo presidenziale 2 ottobre 1947, n. 1123, dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 850, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 e dalla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Trattasi dell'indennità giornaliera, in favore dei dipendenti pubblici, dell'indennità di carovita in favore dei militari, nonché dell'indennità di alloggio assegnata ai segretari dei comuni della classe quinta e della classe quarta, classificati come comuni montani e dichiarati sedi disagiate.

Con la corresponsione di tali provvidenze, si eviterebbe l'esodo dai comuni colpiti da calamità naturali di molti dipendenti pubblici, che naturalmente, in mancanza di alcun incentivo per rimanere, sono portati alla scelta di zone migliori di servizio.

A tale riguardo è da tenere presente che un ulteriore depauperamento delle forze di lavoro più qualificate inciderebbe in modo pauroso sulle già gravi condizioni dei comuni colpiti da gravi calamità naturali, peggiorando il processo di sfaldamento in atto che purtroppo si sta verificando in paesi, come quelli del Belice.

Per le motivazioni esposte riteniamo pienamente giustificato il presente provvedimento legislativo che sottoponiamo all'attenzione e all'approvazione del Parlamento.

I comuni del Belice in particolare hanno rivolto vivissime istanze per l'adozione di questo provvedimento e noi certamente non rimarremo insensibili a questa aspirazione, fondata su motivi obiettivi di giustizia e di umanità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I benefici di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, modificato dal regio decreto-legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e dal decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, integrato dal delegislativo del Capo provvisorio dello Stato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1123, concernenti la concessione di un'indennità giornaliera al personale statale, dipendente da ente locale o da altro ente pubblico in servizio nei comuni distrutti, semidistrutti o gravemente danneggiati durante le operazioni belliche, nonché quelli stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 850, e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, relativi alla concessione di un'indennità di carovita in favore di militari che prestano servizio in località particolarmente disagiate, e infine quelli fissati dall'articolo 47 della legge 8 giugno 1962, n. 604, relativi alla fornitura gratuita dell'alloggio o alla corresponsione di un'indennità di alloggio ai segretari dei comuni della classe quinta e quarta, classificati comuni montani e dichiarati sedi disagiate, sono estesi in favore del personale predetto in servizio presso comuni distrutti, semidistrutti o gravemente danneggiati da calamità naturali, e come tali dichiarati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in lire 200 milioni annui, si provvede, per l'anno finanziario 1971, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto nel capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.